

« Art. 8. È soppressa la Commissione di allodializzazione già istituita in Venezia.

« Le questioni, che insorgessero per l'affrancazione delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno promosse davanti i tribunali ordinari secondo le norme generali di competenza. »

(È approvato.)

« Art. 9. Sono sopresse la Corte feudale in Venezia e le altre sussidiarie già esistenti.

« Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, la disposizione del § 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e le corrispondenti disposizioni della sovrana patente 9 agosto 1854.

« Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti dimessi saranno restituiti alle parti, rimesse ad esperire le loro pretese nella via ordinaria civile. »

PASQUALIGO. Domando la parola appunto sul secondo capoverso di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ma sarà lungo il suo discorso? L'ora è tarda.

PASQUALIGO. Sarà brevissimo. È detto in questo capoverso: « le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte. » I miei colleghi, membri della Commissione, coi quali ho conferito in proposito, sarebbero d'accordo nell'eliminare tale disposizione.

La quale, per mio parere, starebbe bene se fosse già introdotto nelle provincie venete e mantovana il Codice italiano; ma siccome vige ancora presso noi il Codice austriaco; siccome quando c'è una persona defunta ed una eredità, deve necessariamente aver luogo una ventilazione la quale deve far capo al decreto di aggiudicazione, così io credo che per non metterci in contraddizione colla legislazione che abbiamo avuto specialmente riguardo a tutte le conseguenze di diritto derivanti dal decreto di aggiudicazione, conseguenze che si riannodano a molte parti della legislazione stessa, io credo che per non turbarne l'armonia debbansi portare a compimento, anziché togliere, le ventilazioni di eredità feudali che fossero ancora pendenti. Io proporrei quindi invece un altro articolo concepito in questa maniera:

« Le ventilazioni di crediti feudali pendenti saranno portate a compimento dal tribunale che le ha iniziate, e l'asse feudale sarà aggiudicato anche con riguardo alla presente legge.

« La tassa relativa sarà pagata nella misura stabilita per l'eredità dei beni allodiali. »

PLUTINO AGOSTINO. Io domanderei una spiegazione.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io non

avrei alcuna difficoltà ad accettare la nuova formola che a questo capoverso propone l'onorevole Pasqualigo, ma io credo che veramente le difficoltà a cui si potrebbe andare incontro nelle provincie venete adottando l'articolo della Commissione, solo perchè il Codice italiano non è stato là promulgato, non abbiano poi un gran fondamento, poichè, se io non vado errato, mi pare che, quando si tratta di ventilazioni di eredità feudali, la questione si risolva da sè.

La ventilazione, secondo la legislazione vigente nel Veneto, è il riconoscimento dei diritti ereditari fatto dal giudice in sede onoraria, in seguito al quale l'eredità viene aggiudicata agli aventi diritto o in base a successione legittima, o in base ad un atto d'ultima volontà. Questa procedura pei beni allodiali ha sempre luogo davanti al giudice ordinario. Ma, quando nell'eredità vi sono dei beni feudali, doveva finora aver luogo davanti ad un giudice speciale una separata ventilazione ed aggiudicazione.

Ora, dice l'onorevole Pasqualigo, non essendosi ancora promulgato nello Stato veneto il Codice italiano, non si possono fondere queste due diverse ventilazioni, cioè quella dell'eredità libera e quella dell'eredità feudale; e, secondo il suo avviso, bisogna provvedere alle eredità feudali pendenti, specialmente nel caso che l'eredità feudale sia una persona diversa da quella che succede nei beni allodiali. Ma primieramente mi pare che in generale non sia frequente il caso di questi due diversi eredi, poichè nelle famiglie ordinariamente l'eredità feudale è anche erede della sostanza allodiale. Adunque, o uno solo è l'eredità, ed egli con un solo decreto di aggiudicazione entra liberamente in possesso dell'intero asse ereditario; o il chiamato all'eredità feudale è una persona diversa, ed allora gli è libero di far valere, col mezzo dei documenti che gli vengono restituiti, il proprio diritto in confronto dell'eredità aggiudicatario; ma, dal momento che si sciolgono i feudi, è pur d'uopo togliere di mezzo questa doppia giurisdizione che attualmente esiste nello Stato veneto. Io credo che quest'articolo non presenti alcuna difficoltà, anzi migliori precisamente la procedura onoraria di ventilazione, e spero che queste spiegazioni possano essere bastevoli. Del resto dichiaro francamente che non avrei difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Pasqualigo; ma, se egli osserva bene la formola che si è adottata in questo capoverso, si persuaderà che giova, anziché nuocere all'andamento più facile e spedito del processo di ventilazione, ancora necessario nel Veneto onde ottenere la immissione in possesso delle eredità. Dopo questa legge spariscono tutti i vincoli feudali; sarebbe quindi irragionevole lasciarne sussistere un ultimo vestigio, quello delle ventilazioni feudali. A chiunque possa vantare un diritto riguardo alla ripartizione dei beni da questa legge ordinata si provvede abbastanza colla restituzione dei titoli di-